



SCHEMA

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI CONCESSIONE DI CREDITO
PER IL GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.P.A.**

TRA

Il Gestore dei mercati energetici S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski, 122/124, C.F. e P.I. 06208031002, in persona del Prof. Pietro Maria Putti, in qualità di Amministratore Delegato, giusta i poteri conferitigli in base alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data (di seguito: il "GME")

E

....., con sede sociale in, n., codice fiscale e partita IVA, capitale sociale (interamente versato) di euro, società iscritta nel Registro delle Imprese - Ufficio di al n. ed all'Albo Banche al n., in persona di....., nella qualità di, domiciliato per la carica presso la sede di,(di seguito: il "Prestatore"). Il GME e il Prestatore (di seguito congiuntamente denominati: le "Parti")

PREMESSO CHE

- a) ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.lgs. n. 79/99, al GME è affidata la gestione economica del mercato elettrico e l'organizzazione dello stesso secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza tra produttori;
- b) ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.lgs. n. 79/99, il Ministro delle Attività Produttive, ora Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ora Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (nel seguito: AEEGSI), ha approvato, con decreto 19 dicembre 2003, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003, il Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico, come successivamente modificato ed integrato (nel seguito: la Disciplina);
- c) ai sensi dell'Articolo 4 della Disciplina, le Disposizioni tecniche di funzionamento del mercato elettrico (nel seguito: DTF), adottate dal GME, sono pubblicate sul sito *internet* del medesimo ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione;
- d) ai sensi della Disciplina, il Mercato Elettrico si compone dei seguenti mercati: *i.* mercato elettrico a pronti (MPE), a sua volta suddiviso in Mercato del giorno prima dell'energia (nel seguito: MGP), Mercato infra giornaliero (nel seguito: MI) e Mercato per il servizio di dispacciamento (MSD); *ii.* il mercato elettrico a termine dell'energia elettrica con obbligo di consegna e ritiro (MTE); *iii.* la Piattaforma per la consegna fisica dei contratti finanziari conclusi sull'IDEX;
- e) le Parti si sono dotate di sistemi informatici a supporto delle rispettive attività, idonei, tra l'altro, a consentire l'esatto adempimento degli obblighi previsti dalla presente Convenzione;
- f) il GME con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. e sul proprio profilo di committente ha indetto una procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 50 del 2016 ss.mm.ii. avente ad oggetto l'affidamento del servizio di concessione di credito, come specificamente descritto nel capitolato tecnico "Servizio di concessione di credito per il Gestore dei mercati energetici S.p.A." (Allegato n. XX) (di seguito, il "**Capitolato**");

- g) al termine della procedura di gara il Prestatore è risultato aggiudicatario del servizio con un ribasso medio ponderato rispetto ai parametri individuati all'Articolo 5 dell'Allegato XX alla Convenzione pari al []%;
- h) il Prestatore ha rilasciato, a favore del GME, ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., apposita garanzia nella forma di (Allegato n. XX) e che essa si intende prestata a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dalla presente Convenzione, incluso il pagamento di penali e il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;

CONSIDERATO CHE

- i) la Deliberazione dell'AEEGSI 45/2015/R/EEL del 12 febbraio 2015 ha approvato gli accordi denominati:
- i. Italian Borders Working Table Day A-head Operational Agreement (nel seguito: IBWT DAOA), ai sensi del quale, secondo quanto delineato nel Terzo Pacchetto Energia approvato dall'UE:
 - è reso operativo, nell'ambito delle European Regional Initiatives (ERIs), il progetto di integrazione dei mercati dell'energia elettrica della regione Central South Europe (CSE), denominato "Italian Borders Working Table" (IBWT) a cui, allo stato, prendono parte le borse ed i gestori dei sistemi di trasmissione operanti sulle frontiere italiane, tra cui GME e TERNA S.p.A.;
 - sono disciplinate le procedure operative per la gestione del Market Coupling (MC) sull'insieme delle frontiere italiane di interconnessione con l'estero, i flussi informativi e lo scambio dati necessari per la gestione ed il coordinamento necessario al funzionamento del MC, gli aspetti e le competenze relativi alla gestione delle partite economiche riguardanti la rendita da congestione, nonché i diritti e gli obblighi delle parti IBWT con riferimento alla gestione del progetto, alla relativa *governance*, alle decisioni di sviluppo futuro dello stesso;
 - ii. Bilateral Agreement fra GME e BSP - predisposto dal GME e BSP in sostituzione di quello approvato dall'AEEGSI con Del. 609/2013/R/EEL -

disciplinante le modalità di settlement delle partite economiche relative alle transazioni di energia elettrica sulla frontiera Italia-Slovenia;

- iii. Settlement link Agreement fra GME e ECC disciplinante le modalità di settlement delle partite economiche relative alle transazioni di energia elettrica sulle frontiere Italia-Francia e Italia-Austria;

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- j) in data 14 agosto 2015 è entrato in vigore il Regolamento UE 2015/1222 della Commissione del 24 luglio 2015, recante “orientamenti in materia di allocazione della capacità di gestione della congestione” (nel seguito: CACM), che disciplina, tra l’altro, i *target model* di riferimento per la gestione dei processi di integrazione dei mercati elettrici europei, tanto sull’orizzonte Day Ahead, quanto con riferimento ai mercati Intraday;
- k) GME e Terna S.p.A., nel dare prima attuazione alle previsioni stabilite dal CACM con riferimento all’*intraday target model*, in data 29 febbraio 2016, hanno avviato, in collaborazione con le corrispondenti controparti della Slovenia (i.e. ELES d.o.o. e BSP), sulla base dei principi e delle esperienze maturate già nell’ambito dell’IBWT, un progetto pilota finalizzato all’allocazione implicita della capacità di trasmissione *intraday* sul confine italo-sloveno (nel seguito: “ID-IA Project”);
- l) la Deliberazione dell’AEEGSI n. xx/xx/R/eel del....., ha approvato gli accordi denominati:
 - i. Italian and Slovenian cross-border intraday implicit auctions operational agreement (nel seguito: “IT-SI IDOA”), nel quale, con specifico riferimento alla gestione del ID-IA Project, sono disciplinate le procedure operative, i flussi informativi, nonché il calcolo e la distribuzione delle partite economiche riguardanti la rendita di congestione;
 - ii. First Amendment al “Bilateral Agreement fra GME e BSP” di cui alla precedente lettera i), punto ii), disciplinante le modalità di settlement delle

partite economiche relative alle transazioni di energia elettrica sulla frontiera Italia-Slovenia.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

che costituisce, unitamente agli Allegati, parte integrante e sostanziale della presente convenzione (nel seguito: Convenzione), le Parti, convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I DEFINIZIONI E OGGETTO

Articolo 1 **Definizioni**

1.1 Ai fini della presente Convenzione, oltre alle definizioni di cui al successivo comma 1.2 nonché alle eventuali ulteriori definizioni contenute nella medesima Convenzione, si applicano le definizioni presenti nella Disciplina contenente le regole di funzionamento del mercato elettrico consultabile sul sito internet <http://www.mercatoelettrico.org>, le definizioni contenute nella Deliberazione dell'AEEGSI 45/2015/R/EEL del 12 febbraio 2015 e le definizioni contenute nel Capitolato.

1.2 Nella presente Convenzione:

- a) per **Commissione di Mancato Utilizzo** s'intende la commissione che dovrà essere corrisposta dal GME al Prestatore per la messa a disposizione della liquidità ai sensi del successivo Articolo 2.1 non utilizzata, così come prevista dal successivo Articolo 7 secondo le condizioni dettagliatamente individuate all'Articolo 3.2 del Capitolato;
- b) per **Data di Rimborso Finale** s'intende la data che cade decorsi sessanta mesi dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione;
- c) per **Documenti Finanziari** s'intende:
 - i. la presente Convenzione;
 - ii. qualsiasi accordo modificativo dei Documenti Finanziari; nonché qualsiasi allegato ai predetti documenti e qualsiasi altro contratto, atto o documento che il Prestatore ed il GME concorderanno per iscritto di includere nella definizione di Documento Finanziario;

d) per **Euribor** s'intende:

- i. il tasso percentuale in ragione d'anno pari alla quotazione offerta e diffusa alle, o circa alle, ore 11.00 (ora di Bruxelles) nel Giorno della Quotazione sulla pagina EURIBOR01 (Euribor zero uno), colonna base 360, del circuito Reuters che mostra il tasso a 1 (un) mese della European Banking Federation of the European Union per l'Euro con il metodo di calcolo giorni effettivi/360 e disponibile storicamente sui data base Reuters al campo "last quote close".; ovvero
- ii. nel caso in cui la pagina EURIBOR01 ovvero il circuito Reuters non fosse disponibile qualora il tasso EURIBOR non sia pubblicato secondo le modalità indicate al precedente paragrafo, il Prestatore assumerà quale parametro alternativo al parametro di cui al precedente paragrafo il Tasso BCE rilevato nel Giorno della Quotazione, risultante dal sito internet o da altre pubblicazioni della Banca Centrale Europea, maggiorato dello 0,10% (zero virgola dieci per cento).

Resta inteso che nell'ipotesi in cui da quanto indicato sopra dovesse risultare un tasso EURIBOR negativo (i.e. inferiore a 0 (zero)), il tasso EURIBOR corrisponderà a 0 (zero).

- e) per **Giorno Lavorativo** s'intende qualsiasi giorno (esclusi il sabato e la domenica) in cui (i) le banche operanti sulla piazza di Milano sono aperte per l'esercizio della loro normale attività e (ii) il Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET2) è operante per il regolamento di pagamenti in Euro;
- f) per **Giorno della Quotazione** s'intende il Giorno Lavorativo di ciascuna data di utilizzo di alcuna delle Linee di Credito;
- g) per **Linea di Credito 1** s'intende il fido descritto all'Articolo 3.1 lett. a);
- h) per **Linea di Credito 2** s'intende il fido descritto all'Articolo 3.1 lett. b);
- i) per **Linee di Credito** s'intendono congiuntamente la Linea di Credito 1 e la Linea di Credito 2 e per **Linea di Credito** s'intende ciascuna di esse;
- j) per **Periodo di Disponibilità** s'intende il periodo di tempo compreso tra (i) la data di sottoscrizione della presente Convenzione e (ii) la data che cade il giorno precedente la Data di Rimborso Finale;

- k) per **Spread** s'intende la maggiorazione annua che verrà applicata all'Euribor, e segnatamente pari: i) per la Linea di Credito 1 a XX punti base per anno, nell'ipotesi di fido di importo massimo pari a Euro 120.000,00, e pari a XX punti base per anno, nell'ipotesi di fido di importo massimo pari a Euro 240.000,00 e ii) per la Linea di Credito 2 pari a XX punti base per anno;
- l) per **Tasso degli Interessi** s'intende l'Euribor maggiorato dello *Spread* applicato alla relativa Linea di Credito, secondo le condizioni dettagliatamente individuate all'Articolo 3.2 del Capitolato e all'Articolo 6 della presente Convenzione ;

Articolo 2 **Oggetto**

2.1 Oggetto della presente Convenzione è (i) la concessione di due aperture di credito in conto corrente, tramite il conto corrente n. [] ed il conto corrente n. [] intestati al GME e denominati in euro, di cui all'Articolo 3.3 del Capitolato, con cui il Prestatore mette a disposizione del GME durante il Periodo di Disponibilità, le Linee di Credito, ai termini ed alla condizioni specificate nella presente Convenzione e nel Capitolato e (ii) il servizio di regolazione dei relativi pagamenti tramite i predetti conti correnti (di seguito, congiuntamente, il "**Servizio**"). Il GME potrà utilizzare le Linee di Credito, tra l'altro, per la regolazione delle partite economiche derivanti dall'esecuzione del MC, nonché per la regolazione delle partite economiche derivanti dall'eventuale esecuzione degli altri progetti internazionali di integrazione del mercato elettrico.

Il finanziamento derivante dalla presente Convenzione non costituisce finanziamento destinato ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

2.2 Il Servizio è svolto dal Prestatore in conformità alla presente Convenzione, al Capitolato, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto, e, per quanto non ivi previsto, alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento ed alla normativa e agli usi del settore bancario e creditizio.

**TITOLO II
SERVIZIO DI FINANZIAMENTO**

**CAPO I
FINANZIAMENTO**

**Articolo 3
Caratteristiche del servizio di finanziamento**

3.1 La liquidità necessaria per far fronte alla regolazione delle partite economiche nette derivanti dall'esecuzione del MC nonché, tra l'altro, per la regolazione delle partite economiche derivanti dall'eventuale esecuzione degli altri progetti internazionali di integrazione del mercato elettrico è assicurata dal Prestatore al GME, secondo quanto previsto all'Articolo 3.2 del Capitolato, attraverso la disponibilità, ai termini ed alle condizioni di seguito specificate, di:

- a) un fido eccedente il saldo creditore del conto corrente n. [] di importo massimo disponibile pari a 120 (centoventi/00) milioni di euro. Il GME con preavviso scritto non inferiore ad un mese da inviarsi al Prestatore potrà estendere l'importo massimo disponibile del fido a 240 (duecentoquaranta) milioni di euro. Il predetto fido potrà essere utilizzato in più soluzioni e potrà essere ripristinato con successivi rimborsi effettuati tramite accrediti sul predetto conto corrente (di seguito: Linea di Credito 1);
- b) un fido eccedente il saldo creditore del conto corrente [] di importo massimo disponibile pari a 80 (ottanta/00) milioni di euro, che potrà essere utilizzato in più soluzioni e che potrà essere ripristinato con successivi rimborsi effettuati tramite accrediti sul predetto conto corrente (di seguito: Linea di Credito 2, e congiuntamente alla Linea di Credito 1, le "Linee di Credito" e, ciascuna di esse, una "Linea di Credito").

3.2 La Linea di Credito 1 presenta le seguenti caratteristiche di attivazione e utilizzo:

- a) Il fido di importo massimo disponibile pari a Euro 120.000,00 sarà reso disponibile dal Prestatore fin dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione per tutto il Periodo di Disponibilità sul conto corrente [] per gli utilizzi giornalieri connessi all'esigenze individuate dall' Articollo 2.1;

- b) Il fido di importo massimo disponibile pari a Euro 240.000,00 sarà reso disponibile dal Prestatore su richiesta del GME, a insindacabile discrezione di quest'ultimo, fornendo un preavviso scritto non inferiore ad un mese, durante il Periodo di Disponibilità, e potrà essere impiegato per gli utilizzi giornalieri connessi all'esigenze individuate dall'Articolo 2.1;
- c) il tasso di remunerazione riconosciuto dal GME al Prestatore è individuato nella misura, termini e condizioni previste al successivo Articolo 6;
- d) viene riconosciuta dal GME al Prestatore l'applicazione di una Commissione di Mancato Utilizzo nella misura, termini e condizioni previsti al successivo Articolo 7.

3.3 La Linea di Credito 2 presenta le seguenti caratteristiche di attivazione e utilizzo:

- a) l'intero importo sarà reso disponibile dal Prestatore fin dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione per tutto il Periodo di Disponibilità sul conto corrente [], per gli utilizzi connessi all'esigenze individuate al precedente Articolo 2.1. Resta inteso che la Linea di Credito 2 potrà essere utilizzata indipendentemente dall'utilizzo della Linea di Credito 1;
- b) il tasso di remunerazione riconosciuto dal GME al Prestatore è individuato nella misura, termini e condizioni previste al successivo Articolo 6;
- c) viene riconosciuta dal GME al Prestatore l'applicazione di una commissione di mancato utilizzo nella misura, termini e condizioni individuate al successivo Articolo 7.

3.4 Il GME potrà utilizzare gli importi messi a disposizione dal Prestatore, ai sensi dei paragrafi che precedono e secondo le modalità previste al successivo Articolo 8, a valere sulla Linea di Credito 1 e sulla Linea di Credito 2 durante il Periodo di Disponibilità.

CAPO II

RESTITUZIONE DEL FINANZIAMENTO

Articolo 4 **Rimborso del finanziamento**

4.1 Nel rispetto delle tempistiche e delle modalità di regolazione dei pagamenti che alla data di sottoscrizione della presente Convenzione risultano disciplinate al Titolo V,

Capo II e Capo III, della Disciplina, il GME effettua sui conti di cui al precedente Articolo 2.1 il rimborso parziale di quanto utilizzato ai sensi del precedente Articolo 3 .

- 4.2 Il Prestatore accredita sui conti di cui al precedente Articolo 2.1 i pagamenti ricevuti dal GME ai sensi del precedente comma, con valuta pari a quella del giorno di ricevimento.
- 4.3 Il Prestatore è tenuto ad imputare gli accrediti di cui al precedente comma 4.2 a rimborso parziale delle somme erogate a valere sulle relative Linee di Credito, con conseguente ripristino della disponibilità delle somme a valere sulle relative Linee di Credito, per un importo pari a quello rimborsato
- 4.4 Il GME riconoscerà al Prestatore gli interessi sulle somme erogate a valere su ciascuna delle Linee di Credito e la Commissione Mancato Utilizzo, nella misura e secondo le modalità ed i termini stabiliti nei successivi Articolo 6 e Articolo 7.
- 4.5 Il GME si impegna a rimborsare ogni somma dovuta al Prestatore ai sensi della presente Convenzione entro e non oltre la Data di Rimborso Finale.

Articolo 5 Cancellazione

- 5.1 Il GME potrà, senza penali, cancellare importi messi a disposizione e non utilizzati di alcuna delle Linee di Credito, tramite richiesta scritta da inviarsi da parte del GME al Prestatore almeno 30 (trenta) Giorni Lavorativi prima della prescelta data di cancellazione. Le predette cancellazioni dovranno essere in linea capitale non inferiori ad Euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) e per multipli di Euro 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila/00), fino ad un massimo del 20% (ventipercento) per ciascuna delle Linee di Credito.
- 5.2 Le somme rispetto alle quali il GME ha esercitato la facoltà di cancellazione non potranno essere ripristinate e, conseguentemente, si ridurrà l'importo totale della Linea di Credito in questione.
- 5.3 Sugli importi cancellati non saranno dovute Commissioni di Mancato Utilizzo a decorrere dalla data di cancellazione di cui al precedente comma 5.1.

CAPO III REMUNERAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Articolo 6 Interessi

- 6.1 In relazione a ciascuna somma utilizzata a valere su ciascuna delle Linee di Credito e non rimborsata, il GME corrisponderà al Prestatore gli interessi pari al Tasso degli Interessi.
- 6.2 Il Tasso degli Interessi sarà determinato dal Prestatore il relativo Giorno della Quotazione.
- 6.3 Gli interessi dovuti dal GME al Prestatore sono conteggiati dal Prestatore stesso al 31 dicembre di ogni anno e divengono esigibili il 1 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi dovuti dal GME al Prestatore sono esigibili nei termini previsti dagli Articoli [18.4 (Cause di risoluzione nei confronti del GME), 19.5 (Cause di risoluzione nei confronti del Prestatore), 24.5 (Recesso) o entro 60 giorni calendariali in tutti gli altri casi di chiusura definitiva del rapporto.
- 6.4 Il pagamento degli interessi da effettuarsi il 1° marzo di ciascun anno verrà eseguito attraverso l'addebito a cura del Prestatore sul relativo conto corrente bancario di cui al precedente Articolo 2.1.
- 6.5 Entro il 15 gennaio di ciascun anno, il Prestatore invia al GME un prospetto riepilogativo degli interessi maturati nell'anno precedente. Il prospetto riepilogativo si intenderà tacitamente approvato dal GME, in mancanza di contestazione scritta motivata, da trasmettersi al Prestatore tramite posta elettronica ai contatti individuati nell'Allegato [1] entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dall'avvenuto ricevimento del prospetto stesso.
- 6.6 Entro il 15 marzo di ciascun anno, il Prestatore invierà al GME un estratto conto riepilogativo degli interessi addebitati ai sensi dei precedenti commi. L'estratto conto riepilogativo si intenderà tacitamente approvato dal GME, in mancanza di contestazione scritta motivata, da trasmettersi al Prestatore tramite posta elettronica ai contatti individuati nell'Allegato [1] entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dall'avvenuto ricevimento del prospetto stesso.

- 6.7 Il GME dovrà corrispondere gli interessi dovuti in base alla presente Convenzione al netto di qualsivoglia onere per tasse, imposte, ritenute o diritti, che resteranno tutti a carico dello stesso, fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 34.
- 6.8 Resta comunque inteso che, qualora il Tasso degli Interessi determinato ai sensi del precedente comma 6.1 fosse, a qualsivoglia data o per qualsiasi ragione, superiore al limite massimo consentito dalla Legge n. 108 del 7 marzo 1996 (Disposizioni in materia di usura) e successive modificazioni ed integrazioni (anche a seguito di una modifica della relativa interpretazione ufficiale), detti interessi si intenderanno automaticamente ridotti, per il periodo strettamente necessario, entro il limite massimo consentito dalla legge.
- 6.9 Qualora la data di corresponsione degli interessi non sia un Giorno Lavorativo, questa sarà spostata al Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

Articolo 7 **Commissioni**

- 7.1 Il GME si impegna a corrispondere al Prestatore, nei limiti consentiti dall'articolo 117-bis del D. Lgs. n. 385/93 e dalle norme di attuazione contenute nel D.M. 30/06/2012, una Commissione di Mancato Utilizzo pari a: (i) XX, per la Linea di Credito 1, con fido di importo massimo pari a Euro 120.000,00, e pari a XX, con fido di importo massimo pari a Euro 240.000,00; pari a (ii) XX, per la Linea di Credito 2, secondo quanto specificamente indicato nell'Articolo 3.2 del Capitolato. La Commissione di Mancato Utilizzo verrà calcolata sull'importo di ciascuna delle relative Linee di Credito messo a disposizione dal Prestatore e non utilizzato da parte del GME.
- 7.2 Il GME corrisponderà la Commissione di Mancato Utilizzo secondo le medesime tempistiche e modalità individuate ai sensi del precedente Articolo 6. In caso di anticipato scioglimento della presente Convenzione, la Commissione di Mancato Utilizzo verrà calcolata su base proporzionale, avuto riguardo al periodo di tempo in cui risulta eventualmente dovuta.
- 7.3 Il prospetto riepilogativo di cui all'Articolo 6.5 che precede e l'estratto conto di cui all'Articolo 6.6 che precede, dovranno indicare anche, rispettivamente, le commissioni maturate nell'anno precedente e quelle addebitate ai sensi dei commi che precedono. Restano validi anche per le commissioni i termini e le modalità di

contestazione previsti, rispettivamente, per il prospetto riepilogativo e per l'estratto conto, agli Articoli 6.5 e 6.6.

- 7.4 Qualora la data di corresponsione della Commissione di Mancato Utilizzo non sia un Giorno Lavorativo, questa sarà posticipata al Giorno Lavorativo immediatamente successivo.
- 7.5 Per lo svolgimento di tutti i servizi oggetto della Convenzione, al Prestatore non è riconosciuto alcun corrispettivo, commissione o rimborso oltre a quelli previsti nel presente Articolo e nel precedente Articolo 6.

TITOLO II

SERVIZIO DI REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI

Articolo 8 **Contenuto del servizio di regolazione dei pagamenti**

- 8.1 Al fine dello svolgimento del servizio accessorio di regolazione dei pagamenti di cui al precedente Articolo 1.1 e in linea con tale previsione, il Prestatore apre numero 2 (*due*) conti correnti rispettivamente n. [] e n. [], intestati al GME e denominati in euro, di cui all'Articolo 3.3 del Capitolato.
- 8.2 Il servizio di regolazione dei pagamenti è costituito dalle seguenti attività:
- a) ricezione dei pagamenti in entrata, di versamenti, trasferimenti, giroconti, effettuati in favore del GME e imputazione degli stessi a rimborso parziale delle somme utilizzate a valere sulle rispettive Linee di Credito ai sensi del precedente Articolo 4;
 - b) effettuazione dei pagamenti disposti dal GME secondo i termini e condizioni dettagliatamente previsti nell'Articolo 3.3 del Capitolato;
 - c) comunicazione al GME, secondo quanto previsto dall'Articolo 3.3 del Capitolato, dei pagamenti ricevuti ed effettuati di cui alle precedenti lettere a) e b), nonché di ogni altra movimentazione in dare e in avere sui conti di cui al precedente comma 8.1.
- 8.3 Fermo restando quanto previsto all'Articolo 4 del Capitolato in ordine alla sicurezza nello scambio di dati e informazioni, il GME deposita presso il Prestatore le firme delle persone autorizzate ad operare sui conti di cui al precedente comma 8.1. In

caso di variazioni dei soggetti autorizzati, il GME comunica al Prestatore tali variazioni, effettuando un nuovo deposito di firme.

Articolo 9
Ricezione e effettuazione dei pagamenti

- 9.1 Il Prestatore accredita sui conti correnti di cui al precedente Articolo 8.1 i pagamenti, versamenti, trasferimenti, giroconti, ricevuti dal GME, con valuta pari a quella del giorno di ricevimento e ne dà comunicazione al GME stesso, secondo quanto previsto all'Articolo 3.3 del Capitolato.
- 9.2 Sulla base delle disposizioni di pagamento, comunicate dal GME entro i termini previsti all'Articolo 3.3 del Capitolato, il Prestatore effettua i pagamenti e ne dà comunicazione al GME, secondo quanto previsto nel medesimo allegato. La valuta da applicare è quella indicata nella disposizione del pagamento.
- 9.3 Resta inteso che qualora il Prestatore non effettui i pagamenti di cui al precedente comma 9.2 entro i termini ivi previsti, la valuta da applicare al beneficiario è comunque quella indicata dal GME.
- 9.4 Il Prestatore comunica al GME le informazioni relative ai pagamenti effettuati ai sensi dei precedenti commi 9.2 e 9.3, secondo le modalità ed i termini previsti all'Articolo 3.3 del Capitolato.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 10
Accordi di esecuzione del Servizio

- 10.1 Qualora per l'esecuzione di tutto o parte del Servizio fosse necessario stipulare ulteriori contratti con il Prestatore, o, qualora il Prestatore fosse rappresentato da un raggruppamento temporaneo di impresa, con alcuno dei soggetti facente parte del raggruppamento temporaneo di impresa stesso, (di seguito, gli "Accordi di Esecuzione"), gli Accordi di Esecuzione dovranno essere conformi ai principi e alle previsioni contenute nella presente Convenzione e le previsioni contenute nella Convenzione prevarranno su eventuali previsioni difformi contenute negli Accordi di Esecuzione; l'eventuale cessazione di efficacia della presente Convenzione comporterà la cessazione di efficacia degli Accordi di Esecuzione stessi.

Articolo 11
Obblighi di correttezza

11.1 Le Parti, nell'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla presente Convenzione, mantengono una condotta conforme alle regole di correttezza, diligenza e professionalità.

Articolo 12
Accesso ai documenti relativi alla gestione del Servizio

12.1 Il Prestatore conserva la documentazione relativa alle operazioni svolte nel periodo di efficacia della presente Convenzione, per 10 (dieci) anni dalla data in cui le stesse sono state effettuate.

12.2 Il GME accede, per via telematica (remote banking) ed in tempo reale e, in ogni caso, nel rispetto delle tempistiche indicate nel Capitolato, ai documenti relativi alla gestione del Servizio, ivi comprese le informazioni relative alle movimentazioni dei conti di cui al precedente Articolo 8.1. A tal fine, il Prestatore predispone quanto necessario all'accesso, secondo quanto specificatamente indicato nell'Allegato n. XX alla Convenzione, assumendone gli oneri relativi, nonché adottando misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza di tale accesso.

Articolo 13
Obblighi di informazione

13.1 Il Prestatore informa il GME, con la massima tempestività e, in ogni caso, secondo le modalità e nei termini definiti all'Articolo 4 dell'Allegato n. XX alla Convenzione, in relazione ad ogni inconveniente o anomalia operativa derivante da problemi di natura tecnica, o a qualunque altro evento che possa determinare la mancata o inesatta prestazione del Servizio.

13.2 Fermo restando quando previsto al precedente Articolo 12.2, il Prestatore si impegna a comunicare al GME con cadenza trimestrale un elenco dei movimenti in dare ed in avere effettuati su ciascuno dei conti correnti di cui all'articolo 2.1.

Articolo 14
Riservatezza delle informazioni

- 14.1 Il Prestatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso in conseguenza dello svolgimento del Servizio, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione ad alcun titolo.
- 14.2 Alla scadenza della presente Convenzione ovvero a seguito di risoluzione ai sensi dei successivi Articolo 19 e Articolo 20, o di recesso ai sensi del successivo Articolo 25, ed in ogni altra ipotesi di cessazione di efficacia della presente Convenzione, gli obblighi di riservatezza di cui al precedente comma 14.1 continuano ad avere efficacia per 10 (dieci) anni, a decorrere dalla data di scioglimento della Convenzione.

Articolo 15
Regime di responsabilità e penali per il Prestatore

- 15.1 Il Prestatore, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione risultante dalla Convenzione, incluso il pagamento di eventuali penali ed il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, ha rilasciato ai sensi dell'articolo 103 del D. Lgs. n. 50 del 2016 ss.mm.ii. una fideiussione a prima richiesta emessa da.....n..... per l'importo di.....(Allegato n. XX alla Convenzione) che, subordinatamente alla previsioni di cui all'articolo [20] che segue, cessa di avere effetto successivamente alla sottoscrizione da parte del GME e del Prestatore del certificato di avvenuta regolare esecuzione del Servizio. Il predetto certificato potrà essere sottoscritto entro 60 Giorni Lavorativi dalla data di rimborso di tutti gli importi dovuti dal GME al Prestatore ai sensi della presente Convenzione, a seguito della cessazione di efficacia della presente Convenzione.
- 15.2 Fermo restando il diritto del GME di escutere in caso di inadempimento del Prestatore ai sensi del successivo Articolo 21.1 la fideiussione di cui al precedente comma 15.1, il Prestatore risponde, altresì, con tutte le proprie attività, salvo specifici vincoli di legge, e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore di pertinenza del GME, derivante dall'esecuzione della Convenzione e da tutte le operazioni comunque attinenti al Servizio.

15.3 Nell'esecuzione della presente Convenzione il Prestatore risponde, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) della parziale o totale mancata disponibilità di alcuna delle Linee di Credito, entro il massimale indicato per ciascuna delle Linee di Credito al precedente Articolo 3, ed all'Articolo 3.2 del Capitolato;
- b) della tempestiva comunicazione al GME del raggiungimento del massimale indicato per ciascuna delle Linee di Credito al precedente Articolo 3, ed all'Articolo 3.2 del Capitolato.

15.4 Nello svolgimento del servizio di regolazione dei pagamenti di cui al precedente Articolo 8 il Prestatore risponde, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) in ordine alla ricezione dei pagamenti, versamenti, trasferimenti, giroconti, a favore del GME, del tempestivo accredito sui conti correnti di cui al precedente Articolo 8.1 a rimborso parziale ai sensi del precedente Articolo 8.2;
- b) in ordine alla effettuazione dei pagamenti disposti dal GME, del buon esito dell'operazione;
- c) della tempestiva comunicazione al GME dei pagamenti, versamenti, trasferimenti, giroconti, ricevuti ed effettuati di cui alle precedenti lettere a), e b), nonché di ogni altra movimentazione in dare e in avere sui conti di cui al precedente Articolo 8.1.

15.5 Al ricorrere anche di una sola delle circostanze di inadempimento o ritardato adempimento individuate all'Articolo 3.3 del Capitolato, il GME applicherà al Prestatore la penale secondo quanto ivi previsto, salvo che lo stesso dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili.

È fatto salvo, in ogni caso, il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

15.6 Le Parti si danno atto che non sussisterà alcuna responsabilità per inadempimenti dovuti a forza maggiore, caso fortuito o ad eventi comunque al di fuori del controllo delle stesse, quali, a titolo meramente esemplificativo, guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi o scioperi, anche aziendali.

Articolo 16 **Obblighi del GME**

- 16.1 Fino alla totale estinzione di tutte le ragioni di credito del Prestatore derivanti dalla presente Convenzione e/o dagli altri Documenti Finanziari, il GME si obbliga ad adempiere a quanto previsto nei successivi commi.
- 16.2 Il GME si impegna a non costituire o permettere la sussistenza di alcun diritto a favore di terzi, ad eccezione di quelli eventualmente costituiti per legge (in seguito: *Negative Pledge*) su:
- a) i conti correnti intestati al GME di cui al precedente Articolo 2.1;
 - b) i crediti commerciali e garanzie prestate dagli operatori ai sensi del relativo Titolo della Disciplina.
- 16.3 Il GME si impegna a far sì che le obbligazioni di rimborso degli utilizzi delle Linee di Credito nei confronti del Prestatore si collochino almeno nello stesso grado rispetto ai diritti di tutti gli altri creditori non garantiti e non subordinati del GME, salvo che per quelle obbligazioni privilegiate in virtù di previsioni di Legge (in seguito: *Pari Passu*). Il Prestatore prende atto di quanto disposto all'articolo 30 della legge n. 99/09.
- 16.4 Il GME si impegna a fornire al Prestatore la documentazione che dovesse essere richiesta in conformità agli obblighi di ciascuna istituzione finanziaria relativi alla normativa c.d. antiriciclaggio / *know your customer* (in seguito: *Know Your Customer*).
- 16.5 Il GME, nell'esecuzione della Convenzione, è responsabile di eventuali danni esclusivamente in quanto questi costituiscano conseguenza immediata e diretta dei suoi comportamenti determinati da dolo o colpa grave e siano prevedibili alla data di stipulazione della Convenzione. Resta inteso che sono a carico del Prestatore gli oneri e gli eventuali danni che al GME dovessero derivare in conseguenza di errate o ritardate comunicazioni da parte del Prestatore medesimo.
- 16.6 Le Parti si danno atto che non sussisterà alcuna responsabilità per inadempimenti dovuti a forza maggiore, caso fortuito o ad eventi comunque al di fuori del controllo delle stesse, quali, a titolo meramente esemplificativo, guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi o scioperi, anche aziendali.

Articolo 17
Durata ed efficacia della Convenzione

17.1 La presente Convenzione ha durata pari a 60 (sessanta) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa.

Articolo 18
Mancata opposizione all'inadempimento

- 18.1 Il Prestatore non può rifiutare, differire o sospendere in nessun caso l'adempimento delle prestazioni del Servizio.
- 18.2 Eventuali tolleranze del GME nei confronti di prestazioni non conformi a quanto indicato nella Convenzione non costituiscono rinuncia a diritti al GME stesso spettanti.

Articolo 19
Cause di risoluzione nei confronti del GME

- 19.1 La presente Convenzione si risolverà di diritto nei confronti del GME ad iniziativa e a discrezione del Prestatore ai sensi dell'Articolo 1456 del Codice Civile, al verificarsi di una qualsiasi delle seguenti circostanze:
- a) il mancato pagamento di quanto dovuto ai sensi della presente Convenzione e/o dei Documenti Finanziari nel tempo e nei termini, nella valuta e nel modo specificato nella presente Convenzione e/o nei Documenti Finanziari e che non sia stato rimediato entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dal termine previsto per il relativo pagamento;
 - b) in qualsiasi momento l'obbligo di cui all'Articolo 15.2 (*Negative Pledge*) della presente Convenzione non sia adempiuto dal GME e siffatto inadempimento, se suscettibile di sanatoria, non sia stato sanato dal medesimo entro 20 (venti) Giorni Lavorativi a decorrere dalla data in cui il Prestatore ne ha dato comunicazione allo stesso.
- 19.2 Il Prestatore informerà il GME circa l'intenzione di esercitare la facoltà di risolvere la Convenzione nei confronti del medesimo ai sensi del precedente comma 19.1

mediante una comunicazione scritta inviata al GME con raccomandata con avviso di ricevimento.

- 19.3 La risoluzione della presente Convenzione nei confronti del GME avrà effetto a decorrere dal trentesimo Giorno Lavorativo successivo alla data di ricevimento da parte del medesimo della suddetta comunicazione, qualora l'evento rilevante di cui al precedente comma 19.1 non sia stato nel frattempo rimediato.
- 19.4 Entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla data in cui la risoluzione diviene efficace ai sensi del precedente comma 19.3, il GME dovrà rimborsare al Prestatore gli importi delle Linee di Credito utilizzati di cui al precedente Articolo 3.4 e non ancora rimborsati insieme agli interessi maturati, fino al giorno dell'effettivo rimborso, oltre a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi della presente Convenzione.
- 19.5 La risoluzione della Convenzione ai sensi del precedente comma 19.1 non pregiudica i diritti o gli obblighi delle Parti che siano già sorti alla data di scioglimento.
- 19.6 Resta fermo il diritto del Prestatore di poter risolvere la presente Convenzione in altre ipotesi di inadempimento, ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile.

Articolo 20 **Cause di risoluzione nei confronti del Prestatore**

- 20.1 La presente Convenzione si risolverà di diritto nei confronti del Prestatore ad iniziativa e a discrezione del GME ai sensi dell'Articolo 1456 del Codice Civile, con gli effetti di cui al successivo comma 20.5 al verificarsi di una qualsiasi delle seguenti circostanze:
- a) inadempimento, anche parziale, del Prestatore ad alcuno degli obblighi previsti dal precedente Articolo 3;
 - b) inadempimento, anche parziale, del Prestatore ad alcuno degli obblighi previsti dall'Articolo 8 e dall'Articolo 9;
 - c) la mancata disponibilità del servizio di remote banking di cui all'Articolo 4 del Capitolato per un periodo continuativo superiore a 2 (due) settimane calendariali o per un numero di eventi, ciascuno di durata maggiore a 60 minuti, superiore a 3 (tre) in un mese;
 - d) la perdita in capo al Prestatore di alcuno dei requisiti di partecipazione alla gara di cui alla lettera f) delle Premesse.

- 20.2 Il GME informerà il Prestatore circa l'intenzione di esercitare la facoltà di risolvere la Convenzione ai sensi del precedente comma mediante una comunicazione scritta inviata al Prestatore con raccomandata con avviso di ricevimento.
- 20.3 Al verificarsi di una delle circostanze previste al precedente comma 20.1, il Prestatore resta tuttavia obbligato ad assicurare, alle medesime condizioni il Servizio di cui al precedente Articolo 2.1 per un periodo comunque non superiore a 6 (sei) mesi, decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 20.2, fino a quando il GME non abbia designato un nuovo prestatore del Servizio. Resta inteso che il predetto periodo di 6 (sei) mesi potrà essere esteso nell'ipotesi in cui non sia stato designato un nuovo prestatore del Servizio, fino a tale designazione.
- 20.4 Il GME comunicherà, per iscritto con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, la data definitiva di effettiva cessazione del Servizio al Prestatore il quale dovrà assicurare il passaggio di consegna al nuovo prestatore del Servizio.
- 20.5 Entro 90 (novanta) Giorni Lavorativi dalla data di effettiva cessazione del Servizio di cui al precedente comma, il GME dovrà rimborsare al Prestatore gli importi degli utilizzi effettuati ai sensi del precedente Articolo 3.4 insieme agli interessi maturati sulle somme utilizzate fino al giorno di efficacia della risoluzione richiesta dal GME oltre a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi della presente Convenzione.
- 20.6 La risoluzione della Convenzione ai sensi del precedente comma 20.1 non pregiudica i diritti o gli obblighi delle Parti che siano già sorti alla data di scioglimento.
- 20.7 Resta fermo il diritto del GME di poter risolvere la presente Convenzione in altre ipotesi di inadempimento, ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile.

Articolo 21 **Inadempimento del Prestatore**

- 21.1 Al verificarsi di un caso di inadempimento, comunque caratterizzato, da parte del Prestatore dei propri obblighi ai sensi della presente Convenzione, il GME potrà escutere la fideiussione di cui al precedente Articolo 15.1 per l'importo massimo garantito, fatto salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni patiti.
- 21.2 A seguito dell'escussione della fideiussione ai sensi del precedente comma 20.1, il Prestatore dovrà ricostituire la fideiussione entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla data di escussione; in caso di inadempimento, il GME avrà diritto di trattenere in

garanzia le somme dovute al Prestatore ai sensi della presente Convenzione, anche per importi eccedenti l'importo massimo garantito dalla predetta fideiussione, a copertura di maggiori danni lamentati dal GME, fermo restando in ogni caso il diritto del GME al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Articolo 22
D.Lgs. 231/2001

22.1 Con la sottoscrizione della presente convenzione il Prestatore dichiara espressamente di avere piena conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello di organizzazione e gestione adottato dal GME ex D. Lgs. n. 231/2001, consultabile sul sito internet www.mercatoelettrico.org. Con la stipula della presente Convenzione il Prestatore si obbliga a svolgere l'attività oggetto della presente Convenzione in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Modello di organizzazione e gestione adottato dal GME ex D. Lgs. n. 231/2001, del Codice Etico e più in generale di quanto disposto dal D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.. Il Prestatore, pertanto, si obbliga a tenere GME manlevata ed indenne da qualsiasi danno, costo, onere, spesa, perdita, che dovesse derivare, direttamente o indirettamente, quale conseguenza del mancato rispetto, da parte propria, o di propri collaboratori, ausiliari o dipendenti, di quanto disposto dal Modello di organizzazione e gestione adottato dal GME ex D. Lgs. n. 231/2001, dal Codice Etico e più in generale di quanto disposto dal D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.. L'inosservanza di tale obbligo da parte del Prestatore costituirà inoltre grave inadempimento contrattuale e legittimerà GME a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ.

Articolo 23
Obblighi relativi alla legge n. 136/2010 e clausola risolutiva espressa

23.1 Ai fini di quanto previsto dall'Articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. il GME comunica che il CIG (codice identificativo gara) relativo alla presente Convenzione è:

.....

23.2 Il Prestatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010 s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente Convenzione.

23.3 Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione della Convenzione per inadempimento del Prestatore ai sensi dell' Articolo 20 della presente Convenzione.

Articolo 24 **Obblighi relativi alla normativa in tema di anticorruzione**

24.1 Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Prestatore dichiara espressamente di avere piena conoscenza delle disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive integrazioni, delle relative delibere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché delle norme del Codice Etico e di quanto previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, adottati dal GME e consultabili sul sito internet www.mercatoelettrico.org.

24.2 Con la stipula della presente Convenzione il Prestatore si obbliga pertanto a svolgere l'attività oggetto della presente Convenzione in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione adottato dal GME ex legge n. 190/12, nel Codice Etico e più in generale di quanto disposto dalla legge 190/12.

24.3 Il mancato adempimento dell'obbligo come sopra assunto da parte del Prestatore costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà GME a risolvere la presente Convenzione con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 c.c., ai sensi del precedente Articolo 20, fermo restando che in tal caso il Prestatore sarà tenuto a risarcire qualsiasi danno, costo, onere, spesa, perdita, che dovesse derivare, direttamente o indirettamente, a GME stesso.

Articolo 25 **Recesso**

25.1 Il GME si riserva la facoltà di recedere dalla presente Convenzione in ogni momento, a suo insindacabile giudizio, esercitando tale facoltà con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni, mediante lettera raccomandata con avviso di

ricevimento. Resta inteso che al Prestatore non è riconosciuto alcun diritto al risarcimento di eventuali danni e/o spese.

25.2 Il Prestatore avrà la facoltà di recedere dalla presente Convenzione, con le conseguenze previste al successivo comma 25.5, esclusivamente al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- (i) mutamento della forma giuridica del GME da società di capitali a società di persone;
- (ii) in qualsiasi momento lo Stato Italiano, anche per il tramite del Ministero dell'Economia e delle Finanze cessi di detenere, direttamente o indirettamente, il controllo del GME, ove per "controllo" si intende la proprietà di oltre il 50 per cento del capitale con diritto di voto o il potere di indirizzare la gestione e le politiche di tale soggetto, tramite l'esercizio del diritto di voto, il controllo della composizione del consiglio di amministrazione (o organo equivalente), in virtù di un contratto o in altro modo (in seguito: Cambio di controllo);
- (iii) in qualsiasi momento qualora un provvedimento normativo, entrato in vigore successivamente alla data di sottoscrizione della presente Convenzione, disponga la cessazione in capo al GME delle funzioni di gestione del mercato elettrico (in seguito: *Change of Business*).

25.3 Il Prestatore comunicherà al GME l'esercizio della facoltà di recesso dalla presente Convenzione ai sensi del precedente comma 25.2 mediante una comunicazione inviata al GME con raccomandata con avviso di ricevimento.

25.4 Il recesso del Prestatore dalla presente Convenzione avrà effetto a decorrere dal quindicesimo Giorno Lavorativo successivo alla data di ricevimento da parte del GME della suddetta comunicazione.

25.5 Entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla data in cui il recesso diviene efficace ai sensi dei precedenti commi 24.1 e 24.4, il GME dovrà rimborsare al Prestatore gli importi utilizzati delle Linee di Credito, non ancora rimborsati, insieme agli interessi maturati, fino al giorno dell'effettivo rimborso, oltre a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi dei Documenti Finanziari.

Articolo 26
Obbligo di collaborazione

26.1 In qualsiasi ipotesi di risoluzione, scioglimento, cessazione di efficacia della presente Convenzione, il Prestatore si impegna a collaborare con il nuovo prestatore al fine di non causare disfunzioni, effettuando il trasferimento di tutti i dati e le informazioni necessarie all'espletamento del Servizio e garantendo, su richiesta del GME, un periodo di compresenza di durata fino a sei mesi.

Il Prestatore si impegna, altresì, ad eseguire tutte le attività che dovessero rendersi necessarie a seguito di risoluzione, scioglimento, cessazione di efficacia della presente Convenzione.

Articolo 27
Divieto di cessione

27.1 La presente Convenzione e i diritti e obblighi da esso derivanti in capo alle Parti non potranno essere ceduti a terzi.

Articolo 28
Consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati

28.1 Ciascuna Parte prende atto dell'informativa ricevuta dall'altra Parte ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e presta altresì il proprio consenso al trattamento dei dati relativi alla presente Convenzione e degli altri Documenti Finanziari.

Articolo 29
Disposizioni sulla trasparenza

Le Parti si danno reciprocamente atto e confermano che la presente Convenzione è stata unilateralmente predisposta dal GME e che, pertanto, le disposizioni di cui alla Sezione II "Pubblicità e Informazione Precontrattuale" delle disposizioni sulla "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", emanate da Banca d'Italia con provvedimento del 29 luglio 2009 (come successivamente modificato e integrato), non trovano applicazione".

Articolo 30
Foro competente e legge applicabile

- 30.1 Salvo quanto previsto al successivo Articolo 31, per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione o comunque ad essa relativa, è competente in via esclusiva il foro di Roma.
- 30.2 La legge applicabile alla presente Convenzione è quella italiana e dovrà essere interpretato ai sensi della medesima.

Articolo 31
Reclami e mediazione

- 31.1 Per eventuali contestazioni da effettuare al Prestatore, il GME può rivolgersi a.....presso:

.....
.....
.....

- 31.2 In relazione all'obbligo sancito dall'articolo 5 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche, di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, le Parti concordano (in attuazione del richiamato art. 5, comma 5) di sottoporre le controversie che dovessero sorgere nel corso della presente Convenzione ai seguenti organismi, in funzione della loro specializzazione sulla materia bancaria e finanziaria:

- Arbitro Bancario Finanziario, sistema di risoluzione delle controversie istituito ai sensi dell'art. 128 bis del D.Lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario), secondo le modalità sopra richiamate;
- Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dall'Associazione Conciliatore Bancario Finanziario, secondo le modalità previste nel "Regolamento di procedura per la conciliazione", reperibile sul sito web www.conciliatorebancario.it (attivabile sia dal Prestatore sia dal GME).

- 31.3 Le Parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione della presente Convenzione, di concordare per iscritto di esperire il procedimento di mediazione anche presso altri organismi, diversi da quelle sopra indicati, iscritti nell'apposito Registro presso il Ministero di Giustizia.

Articolo 32 **Modifiche e integrazioni**

- 32.1 Qualora intervengano, durante il periodo di efficacia della presente Convenzione, modifiche od integrazioni alla Disciplina adottata dal GME, eventualmente anche conseguenti alla variazione del quadro normativo delle fonti primarie e/o secondarie, che incidano sulle modalità tecniche di svolgimento del Servizio, le Parti si impegnano, fin d'ora, ad apportare alla presente Convenzione le necessarie modifiche ed integrazioni.
- 32.2 Durante il periodo di efficacia della presente Convenzione, il Prestatore si rende disponibile, anche al fine di garantire il corretto svolgimento del Servizio, a collaborare con il GME per individuare gli aggiornamenti al proprio sistema informatico, che si rendessero necessari a seguito delle modifiche apportate dal GME al proprio sistema informatico. Il Prestatore si impegna altresì a porre in essere, sul proprio sistema informatico, ogni intervento necessario a migliorare lo svolgimento del Servizio, o che sia reso necessario da atti o provvedimenti delle autorità.
- 32.3 Resta inteso che ogni modifica relativa a qualsiasi disposizione di cui alla Convenzione e/o agli altri Documenti Finanziari dovrà essere effettuata per iscritto, pertanto qualunque eventuale tolleranza, anche non reiterata, di inadempimenti o ritardati adempimenti degli obblighi contrattuali non potrà in alcun modo essere interpretata come tacita abrogazione dei patti che li prevedono.
- 32.4 Le modifiche alla Convenzione e/o agli altri Documenti Finanziari saranno efficaci per le Parti laddove formalizzate tra il GME e il Prestatore.

Articolo 33 **Invalidità parziale e rinunce**

- 33.1 Il fatto che, in qualsiasi momento, una o più disposizioni della presente Convenzione e/o degli altri Documenti Finanziari risulti o divenga illecita, invalida o non azionabile non pregiudicherà la liceità, validità ed azionabilità delle altre disposizioni della Convenzione e/o di tale documento finanziario.
- 33.2 I diritti delle Parti ai sensi della presente Convenzione:
- a) possono essere esercitati ogni qualvolta sia necessario;

- b) sono in aggiunta e non pregiudicano i diritti spettanti alle Parti ai sensi di legge;
e
- c) possono essere rinunciati solo specificamente e per iscritto.

33.3 Il mancato o ritardato esercizio di qualsiasi diritto da parte di ciascuna Parte di diritti o azioni ai sensi della presente Convenzione e/o negli altri Documenti Finanziari non costituirà rinuncia a tali diritti o a tali azioni. Inoltre, i diritti e le azioni previsti nella presente Convenzione e/o negli altri Documenti Finanziari hanno carattere cumulativo e non escludono altri diritti o azioni previsti dalla legge.

Articolo 34 **Registrazione e bollo**

34.1 L'imposta di registro dovuta in relazione alla presente Convenzione sarà a carico del Prestatore.

34.2 Le spese riguardanti l'imposta di bollo applicabile alla presente Convenzione saranno sostenute dal Prestatore, fatta eccezione per l'imposta di bollo dovuta sui conti correnti di cui al precedente 2.1 che sarà a carico del GME.

Articolo 35 **Domicilio delle Parti e comunicazioni**

35.1 Per gli effetti della presente Convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, il GME e il Prestatore eleggono il proprio domicilio presso le seguenti sedi:

- Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., Viale Maresciallo Pilsudski, n. 122/124
- 00197 Roma;
-, Via....., n. -

35.2 Ove non diversamente previsto nell'Allegato n. XX alla Convenzione e fermo restando quanto previsto all'Articolo 6 ed all'Articolo 7, ogni comunicazione o notifica da effettuarsi ai sensi della presente Convenzione dovrà essere effettuata per iscritto e consegnata a mano, anche a mezzo corriere, o trasmessa per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o via telefacsimile, ai seguenti indirizzi:

- Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., Viale Maresciallo Pilsudski, n. 122/124
- 00197 Roma, numero di telefacsimile +39068012.....; responsabile della

gestione della presente Convenzione:, indirizzo e-mail:

-, Via -, numero di telefacsimile, responsabile della gestione dei rapporti con il GME:, indirizzo e-mail:

35.3 Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data di sottoscrizione della ricevuta di avvenuta consegna, se effettuate mediante consegna a mano, ovvero nel momento in cui giungeranno all'indirizzo del destinatario, se effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione dell'apparecchio, se effettuate mediante telefacsimile, ovvero, nei casi di cui al precedente Articolo 6, Articolo 7 e all'Allegato n. XX alla Convenzione, alla data di ricezione del messaggio di avvenuto ricevimento, se effettuate mediante posta elettronica.

Per il Prestatore

Per il GME

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole della Convenzione: Articolo 6 (Interessi); Articolo 7 (Commissioni); Articolo 13 (Obblighi di informazione); Articolo 14 (Riservatezza delle informazioni); Articolo 15 (Regime di responsabilità e penali per il Prestatore); Articolo 18 (Mancata opposizione all'inadempimento); Articolo 19 (Cause di risoluzione nei confronti del GME); Articolo 20 (Cause di risoluzione nei confronti del Prestatore); Articolo 21 (Inadempimento del Prestatore); Articolo 22 (D.Lgs 231/2001); Articolo 23 (Obblighi relativi alla Legge n. 136/2010 e clausola risolutiva espressa); Articolo 24 (Obblighi relativi alla normativa in tema di anticorruzione); Articolo 25 (Recesso); Articolo 26 (Obbligo di collaborazione); Articolo 30 (Foro competente e legge applicabile); Articolo 31 (Reclami e

mediazione); Articolo 32 (Modifiche ed integrazioni); Articolo 35 (Domicilio delle Parti e comunicazioni).

Per il Prestatore

Il GME con la sottoscrizione della presente Convenzione dichiara di avere ricevuto dal Prestatore copia firmata della Convenzione stessa.